

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**TRA**  
**UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA**  
**E**  
**AVANZI s.r.l.**

**Tra**

**l'Università luav di Venezia**, di seguito denominata luav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore prof. Alberto Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica presso l'Università luav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del senato accademico del 21 febbraio 2017 e consiglio di amministrazione del 22 febbraio 2017.

e

**Avanzi s.r.l.** - codice fiscale e partita I.V.A. 12225960157, rappresentata da Davide Dal Maso nato a Verona il 09/06/1967, domiciliato per la carica presso Avanzi s.r.l. – via Ampere 61/A, legittimato alla firma del presente atto

**PREMESSO:**

– che luav, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;

– che luav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore della rigenerazione urbana, anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;

-che Avanzi srl si occupa di sostenibilità ed in particolare concepire ed elaborare soluzioni innovative per la sostenibilità e facilitarne la realizzazione attraverso iniziative, progetti e sperimentazioni concrete: assistenza tecnica a programmi di riqualificazione place-based, disegno e accompagnamento di politiche di community development e coesione sociale;

– che Avanzi s.r.l e luav dispongono di competenze scientifiche in materia di rigenerazione urbana;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 – Finalità**

luav e Avanzi s.r.l riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare le conoscenze in materia di rigenerazione urbana.

## **Articolo 2 - Forme di collaborazione**

Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- Formulazione e realizzazione di corsi per la formazione di esperti in rigenerazione urbana con particolare attenzione all'innovazione sociale
- Partecipazione a progetti di ricerca nazionali o internazionali su temi di rigenerazione urbana e innovazione sociale
- Svolgimento di tirocini.

## **Articolo 3 - Impegni e aspetti economici**

Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, saranno attuate attraverso specifiche convenzioni. Le convenzioni regoleranno anche i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza ed alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente accordo.

## **Articolo 4 - Soggetti responsabili**

Avanzi s.r.l. individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo il dott. Claudio Calvaresi.

luav individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo la prof.ssa Simona Morini.

È compito dei due responsabili scientifici individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I due responsabili scientifici produrranno annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente protocollo, che comunicheranno agli organi delle parti.

## **Articolo 5 - Riservatezza**

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

## **Articolo 6 - Proprietà intellettuale**

1. Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

2. Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all'articolo 2 del presente protocollo nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual misura alle parti, salva diversa pattuizione fra le stesse.

3. Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

## **Articolo 7 - Pubblicazioni**

1. I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.

2. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal responsabile scientifico e dalle persone indicate da Luav e da Avanzi s.r.l. nella convenzione attuativa, i quali dovranno, entro 60 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.

3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente protocollo di intesa ed alla eventuale convenzione attuativa.

#### **Articolo 8 - Durata e scadenza**

Il presente protocollo d'intesa ha una validità di 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovata, salvo esplicita dichiarazione di tutte le parti.

#### **Articolo 9 - Controversie**

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

#### **Articolo 10 - Privacy**

Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo.

#### **Articolo 11 - Registrazione e bolli**

La registrazione del presente protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.

#### **Articolo 12 - Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applica la normativa vigente, il regolamento amministrativo contabile dell'Ateneo e le norme in materia di istruzione universitaria.

Avanzi s.r.l.  
Il legale rappresentante  
Davide Dal Maso

Università IUAV di Venezia  
Il Rettore pro tempore  
Alberto Ferlenga